

Deliberazione n. . _____

Si riporta il testo vigente (colonna di sinistra) con le proposte da eliminare in carattere *corsivo* e il testo di cui di propone l'approvazione (colonna di destra) con le proposte da inserire in carattere neretto

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO MODIFICATO
REGOLAMENTO N. 395 PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE DELL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DI AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALLA DIFFUSIONE ED ESPOSIZIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI, ISTITUITO AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160	
<p style="text-align: center;">Articolo 37 - Rateizzazione - Dilazioni di pagamento - Sospensione</p> <p>1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali, emergenze sanitarie o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.</p> <p>2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal Dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di avvisi di accertamento esecutivo ovvero atti di natura di transattiva, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 37 - Rateizzazione - Dilazioni di pagamento - Sospensione</p> <p>1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali, emergenze sanitarie o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.</p> <p>2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di liquidazione e accertamento, intimazioni, ingiunzioni, avvisi di accertamento esecutivi, concordati, mediazioni, conciliazioni, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per</p>

accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi *in misura pari al tasso di interesse legale*, oltre al rimborso delle spese. Analoga ripartizione potrà essere concessa con le medesime modalità *dal soggetto incaricato* della riscossione che ha l'onere di darne riscontro all'Ufficio competente.

3. *L'esito dell'istanza di cui al comma 2 deve essere comunicata al richiedente entro sessanta giorni dal suo ricevimento.*

accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi **previsti dall'articolo 14 comma 5 del Regolamento N. 267 delle Entrate Tributarie**, oltre al rimborso delle spese. Analoga ripartizione potrà essere concessa con le medesime modalità dal Direttore **della Società incaricata** della riscossione **o da suo delegato a fronte di intimazioni, ingiunzioni, cartelle di pagamento o accertamenti esecutivi, con rendicontazione da trasmettere con scadenza trimestrale al Dirigente responsabile della risorsa di entrata.**

Ogni singolo piano rateale di ogni soggetto debitore dovrà comprendere tutti i documenti scaduti relativi alla stessa entrata, anche di annualità diverse. In caso di pagamento parziale, le somme riscosse saranno imputate, in tutto o in parte, ai documenti più vecchi.

3. La rateazione può essere ordinaria o breve o straordinaria. Per accedere alla rateazione ordinaria le persone fisiche, i titolari di ditta individuale e le società semplici in situazione di obiettiva difficoltà economica dovranno corredare la propria istanza di accesso alla rateazione presentando idonea documentazione che attesti il valore dell'indicatore della propria situazione economica (ISEE) che non dovrà essere superiore a Euro 26.000,00. Per le società semplici si intende il valore dell'indicatore della situazione economica dei soci, per le ditte individuali quello del soggetto titolare della ditta.

Per accedere alla rateazione ordinaria le società di capitali,

cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici e le società di persone dovranno corredare la propria istanza di accesso alla rateazione presentando adeguata documentazione della propria situazione di obiettiva difficoltà economica, attestata da un professionista iscritto all'albo (esempio: ragioniere/dottore commercialista, avvocato, revisore dei conti, eccetera) sulla base dei seguenti parametri:

a) indice di liquidità così determinato: $\text{importo liquidità corrente} + \text{importo liquidità differita} / \text{passivo corrente}$. Esso deve essere inferiore a 1;

b) indice alfa: $\text{importo del debito complessivo comprensivo degli interessi e delle spese dovute} / \text{totale valore ricavi e proventi} \times 100$. Esso deve essere superiore a 10.

Per accedere alla rateizzazione di debiti di importo superiore ad *Euro* 50.000,00 deve essere fornita una garanzia fideiussoria di primari istituti bancari o assicurativi.

La durata massima del piano rateale breve non può essere superiore alle 12 rate mensili.

Per accedere al piano rateale breve è necessario produrre un'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante le difficoltà economiche che non consentono di provvedere, entro i termini, al pagamento delle somme dovute.

L'ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.

4. La rateazione non è consentita:
- a) *quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;*
 - b) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - c) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 100,00;
 - d) per debiti definitivi o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di precedenti sanzioni amministrative.

Le disposizioni appena declinate consentiranno l'accesso alla rateazione anche nelle ipotesi di fermo amministrativo del veicolo, consentendone la revoca con il pagamento delle prime tre rate.

4. La rateazione non è consentita:
- se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 100,00;
 - **sulle ingiunzioni o accertamenti esecutivi per i quali è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare;**
 - quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni **o decaduto da precedenti piani rateali, a meno che, e per una volta soltanto, il richiedente sottoscriva un piano di rateazione straordinario su tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti, anche relative ad altre entrate, e provveda al versamento delle prime due rate.**
- In caso di rateazione straordinaria non sarà necessario presentare alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica.**

In tutti i casi di rateazione – ordinaria, *breve (12 mesi)* o straordinaria, i contribuenti dovranno fornire gli estremi del proprio conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei propri pagamenti.

5. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 7.000,00 ed i cinque anni, se superiore.

6. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00.

7. *Coloro che sono in regola con il piano rateale, nel caso di ulteriore disagio economico opportunamente documentato, potranno ottenere, per una sola volta, in alternativa una sospensione di 12 mesi o un incremento della durata del proprio piano di 12 rate.*

8. In caso di mancato pagamento di 3 rate, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite accertamento esecutivo maggiorato di spese di riscossione.

9. *Esclusivamente con riferimento all'anno 2021 e con particolare attenzione alla situazione di emergenza economica*

5. In applicazione dell'art. 1, comma 572, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, e della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 14 febbraio 2022, la durata massima dei piani di rateazione ordinaria e straordinaria non può essere superiore a 36 rate mensili per le annualità 2022-2023 e non potrà essere superiore a 24 rate mensili a partire dal 1° gennaio 2024. Sono fatti salvi i piani rateali già concessi e sottoscritti dalle parti e quelli con iter di approvazione già avviato alla data di esecutività della Deliberazione che approva l'attuale modifica del presente Regolamento.

6. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00.

7. **[soppresso]**

8. Nel caso di mancato pagamento di tre rate alle scadenze stabilite dal piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute saranno immediatamente riscuotibili tramite ingiunzione o accertamento esecutivo, maggiorato di spese di riscossione.

9. **[soppresso]**

determinata dalla pandemia da Covid-19, i piani rateali riferiti a debiti pregressi relativi ai canoni COSAP e CIMP sono così distinti:

a) *Piano Ordinario*

Per i debiti fino a Euro 20.000,00, relativi alle persone fisiche e alle persone giuridiche, è possibile accedere ad una rateazione fino a 36 mesi previa autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che attesti le difficoltà economiche che non consentono di provvedere al pagamento nei termini.

Per accedere alla rateazione i contribuenti dovranno fornire gli estremi del proprio conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei propri pagamenti.

L'accesso alla rateazione è consentito:

- *per documenti di valore superiore ad Euro 100,00;*
- *l'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00;*

b) *Piano Straordinario o Concordato*

I contribuenti che sono già decaduti dalla normale rateazione di cui ai precedenti commi possono accedere ad una seconda rateazione straordinaria o Piano rateale concordato.

In caso di Piano rateale concordato non sarà necessario presentare alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica; il contribuente dovrà sottoscrivere un piano di rateazione straordinario su tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti, anche relative ad altre entrate, e provvedere contestualmente al versamento della sola prima rata. In ogni caso la prima rata non potrà essere superiore ad Euro 500,00.

L'eventuale valore superiore sarà distribuito progressivamente sulle rate successive.

Per accedere alla rateazione i contribuenti dovranno fornire

<p><i>gli estremi del proprio conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei propri pagamenti.</i></p> <p><i>L'accesso alla rateazione è consentito:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>per documenti di valore superiore ad Euro 100,00;</i>- <i>l'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00.</i> <p><i>La durata del piano rateale non può eccedere i 36 mesi + 12 ulteriori, se l'importo complessivamente dovuto è uguale o inferiore ad Euro 7.000,00 complessivi ed i 60 mesi + 12 ulteriori se superiore.</i></p> <p><i>10. Nel caso di mancato pagamento di tre rate alle scadenze stabilite dai piani rateali, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute saranno immediatamente riscuotibili tramite ingiunzione o accertamento esecutivo, maggiorato delle spese di riscossione.</i></p> <p><i>11. Con deliberazione di Consiglio Comunale o della Giunta Comunale, da adottarsi anche in caso di urgenza e da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.</i></p>	<p>10- [soppresso]</p> <p>11- [soppresso]</p>